

## ISTRUZIONI OPERATIVE N. 81

- Ai Produttori interessati
- Alle Regioni e PP.AA  
LORO SEDI
- Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)  
LORO SEDI
- Alle Organizzazioni di Produttori interessate
- All' AG.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG.  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A.  
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A.  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A.  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' AG.E.A. – Organismo Pagatore  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

- All' Organismo Pagatore Regionale Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO
- All' O.P.P.A.B.  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO
- All' A.R.GE.A.  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI
- e p.c. Al Ministero Politiche Agricole  
Alimentari Forestali e del Turismo  
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali  
e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)
- Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
ROMA
- A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA
- A RTI Lotto 2 - Gara SIAN  
Agriconsulting S.p.A.  
Via Vitorchiano n. 123  
00189 ROMA  
PEC: protocollo-lotto2@pec.it
- A RTI Lotto 3 – Gara SIAN

Leonardo S.p.A.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA  
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN  
EY Advisory S.p.A.  
Via Aurora 43  
00187 ROMA  
PEC: agea-l4@legalmail.it

**Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione dei sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13) ai sensi del Decreto Ministeriale 8 luglio 2022 n. 0304905. CAMPAGNA 2022 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 78 del 12 settembre 2022.**

## 1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative sostituiscono e integrano il paragrafo 3.3 delle Istruzioni operative n. 78 del 12 settembre 2022 in merito alle condizioni per la concessione dell’aiuto per a filiera dei bovini di razze autoctone in seguito a precisazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

## 3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO

### 3.3. Filiera dei bovini di razze autoctone

Ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella BDN allevati in Italia alla data di presentazione delle domande, è concesso un aiuto fino a 150 euro nei limiti di spesa di 5 milioni di euro.

I detentori di allevamento di bovini devono alla data della presentazione delle domande:

- aver stipulato un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione. Sono ammissibili le imprese agricole di allevamento che hanno stipulato contratti di filiera con strutture commerciali dalle stesse partecipate oppure

partecipate dai loro Organismi di Rappresentanza o tecnici. Sono, altresì, ammissibili alla misura le imprese agricole di allevamento che, nell'ambito del rapporto cooperativo/associativo, conferiscono alla propria cooperativa di macellazione o trasformazione i propri animali senza la stipula di un contratto commerciale ma un impegno di conferimento. Nel modello viene comunicato il tipo di contratto/atto ed i relativi dettagli:

- a) contratto di filiera di tipo privatistico con impresa di macellazione e/o di trasformazione comunicando il CUAА dell'impresa di macellazione e/o trasformazione contraente e la data di decorrenza e scadenza del contratto di filiera, che deve avere almeno durata triennale e comprendere l'annualità 2022;
- b) contratto o atto attestante l'adesione del beneficiario alla struttura commerciale partecipata dallo stesso oppure partecipata dal suo Organismo di rappresentanza o tecnico, comunicando il CUAА della struttura e la data di decorrenza e scadenza del contratto o adesione e deve comprendere l'annualità 2022;
- c) rapporto cooperativo/associativo comunicando il CUAА della cooperativa di macellazione o trasformazione a cui si conferisce nell'ambito del rapporto cooperativo associativo e la data di decorrenza e scadenza dell'impegno al conferimento che deve comprendere l'annualità 2022.

**I contratti/atti sopra richiamati devono essere allegati alla domanda di sostegno e conservati presso il CAA mandatario a disposizione di eventuali controlli.**

oppure

- essere inseriti in Sistemi di Qualità Nazionale (SQN)

oppure

- essere aderenti a disciplinari di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Nel modello di domanda vengono predisposti i dati risultanti dalla BDN, nel caso in cui i capi già presenti nell'allevamento che raggiungono i requisiti di ammissibilità durante il periodo di presentazione della domanda fossero diversi dai dati risultanti dalla BDN, il beneficiario aggiorna nel modello i dati del riquadro totale e precisamente i campi:

- “Numero totale di bovini di razze autoctone iscritti ai libri genealogici italiani dichiarati alla data di presentazione delle domande 2022 - capi bovini di 8-12 mesi ( C )”
- “Numero totale di bovini di razze autoctone iscritti ai libri genealogici italiani dichiarati - vacche - femmine di almeno 24 mesi (D)”.

Sono esclusi i capi introdotti da altri allevamenti durante il periodo di presentazione

L'aiuto è riconosciuto per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritto ai libri genealogici delle razze autoctone italiani da carne, allevato in Italia e destinato alla macellazione.

La definizione di “vitellone” è riportata a norma dell’allegato VII parte I letta B) del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Pertanto, sono da intendere i bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Le vacche comprendono tutte le femmine di età superiore ai 24 mesi.

La definizione “destinati alla macellazione”, non si riferisce alla condizione di transito dall’allevamento al macello, ma attiene alla tipologia di destinazione produttiva in senso lato. In concreto, sono da intendersi tutti gli animali che “potenzialmente” hanno le caratteristiche idonee per essere destinati alla macellazione. Pertanto, tutte le femmine presenti in allevamento di età superiore ai 24 mesi rientrano tra i capi eleggibili.

Considerata la finalizzazione complessiva dell’aiuto di cui al comma 4 dell’art. 4, le razze autoctone da prendere in considerazione sono quelle da carne con Libro Genealogico:

- Piemontese,
- Chianina,
- Marchigiana,
- Romagnola,
- Podolica,
- Maremmana.

L’iscrizione al Libro genealogico deve essere registrata nell’Anagrafe Nazionale Bovina in conformità alla vigente normativa.

Il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE

Federico Steidl

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0067019 del 15/09/2022